

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
l'11 novembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 130

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « pari a 700 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « nell'anno 2021, ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: « per gli usi civili » sono sostituite dalle seguenti: « per usi civili » e dopo le parole: « articolo 26, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al »;

al comma 2, le parole: « oneri generali gas » sono sostituite dalle seguenti: « oneri generali di sistema per il settore del gas »;

alla rubrica, le parole: « nel settore gas » sono sostituite dalle seguenti: « nel settore del gas ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « tariffe elettriche » con le seguenti: « tariffe per la fornitura di energia elettrica ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. – (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni) – 1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.

Art. 3-ter. – (*Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico*) – 1. All’articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema” sono sostituite dalle seguenti: “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza” ».

All’articolo 4:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell’istruzione, sono definiti, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione” »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all’articolo 17, comma 2, la lettera *h*) è abrogata;
- b)* all’articolo 26, comma 1, le parole: “o agli esiti negativi della valutazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere *c*) e *d*)” sono soppresse;
- c)* all’articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall’articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ».

All’articolo 5:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « , in termini di indebitamento netto e fabbisogno » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , »;

al comma 1, lettera c), le parole: « fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;

al comma 1, lettera d), le parole: « destinata al Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « di competenza del Ministero »;

al comma 1, lettera e), le parole: « decreto legislativo del 3 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 3 marzo » e le parole: « allo stesso Fondo, che sono versati » sono sostituite dalle seguenti: « allo stesso fondo, da versare ».

All'allegato 1, dopo la voce numero 8 sono aggiunte le seguenti:

« 8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi ».